



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 23 marzo 2017 n.33

(Ratifica Decreto - Legge 17 agosto 2016 n.108)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto - Legge 17 agosto 2016 n.108 – Modifiche al Regolamento del Corpo della Gendarmeria – Legge 12 novembre 1987 n.131, Legge 24 luglio 1992 n.60 e Legge 5 settembre 1997 n.100 - promulgato:

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n. 183 ed all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n. 184 e precisamente la necessità e l'urgenza di attuare celermente la modifica normativa per dare legittimità e continuità ai percorsi operativi intrapresi secondo l'indirizzo del Consiglio Grande e Generale;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 10 agosto 2016;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 17 marzo 2017;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.16 del 17 marzo 2017;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto - Legge 17 agosto 2016 n.108 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CORPO DELLA GENDARMERIA – LEGGE 12 NOVEMBRE 1987 N. 131, LEGGE 24 LUGLIO 1992 N. 60 E LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 100

Art. 1

1. L'articolo 6 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 6
(Articolazioni)

1. Il Corpo della Gendarmeria comprende:
 - a) Reparti;
 - b) Uffici e Nuclei;
 - c) Brigate.”.

Art. 2

1. L'articolo 7 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è così sostituito:

“Art. 7 (Reparti)”

1. I Reparti costituiscono la struttura organizzativa che assicura l'esercizio organico ed integrato delle attribuzioni del Corpo.
2. Svolgono compiti distinti per aree funzionali omogenee, compresi quelli di indirizzo, coordinamento e controllo delle loro articolazioni dipendenti, alle quali forniscono il necessario supporto tecnico, logistico ed amministrativo.
3. Sono unità operative di direzione poste alle dirette dipendenze del Comandante del Corpo.
4. Sono comandati da Ufficiali.
5. I Reparti si distinguono in:
 - a) Reparto Comando, che è l'unità operativa mediante la quale si coordinano e si controllano le attività del Corpo mediante gli indirizzi e le disposizioni del Comandante del Corpo.
Il Reparto Comando svolge altresì le funzioni di: gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e logistica del personale nonché dei beni e degli automezzi in carico al Corpo; pianificazione degli orari di servizio; programmazione delle attività di ordine pubblico e sicurezza; pianificazione dei servizi di scorta e tutela; coordinamento delle Brigate; rilascio di certificazioni, attestati ed autorizzazioni a firma del Comandante; segreteria del Comandante; gestione della segreteria di sicurezza; relazioni con l'Organo di Base; notifiche; relazioni e cooperazione con altre amministrazioni sammarinesi; relazioni e cooperazione con altre amministrazioni estere; pianificazione di formazione ed aggiornamento professionale;
 - b) Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria, che svolge funzioni di: attività operative ed investigazioni per la prevenzione e repressione dei reati in genere, compresi quelli conseguenti al consumo, allo spaccio ed al traffico di stupefacenti nonché all'illegale possesso, circolazione, commercio, produzione, importazione od esportazione di beni del patrimonio artistico e culturale; ricerca informativa ed analisi ai fini di approccio investigativo proattivo per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio e terrorismo; polizia scientifica;
 - c) Reparto Servizi di Prevenzione e Controllo del Territorio, che svolge funzioni di: servizi di prevenzione e controllo del territorio; centrale operativa; pronto intervento; gestione degli archivi elettronici del Corpo in relazione alle normative ed agli accordi internazionali vigenti; gestione della struttura informatica del Corpo;
 - d) Reparto di Polizia Amministrativa, Polizia Sociale, Studi e Statistiche, per le attività di competenza collegate a: settore immigrazione, stranieri e naturalizzazioni in relazione alle normative vigenti; settore armi, munizioni ed articoli pirotecnici in relazione alle normative vigenti; settore attività di vigilanza ed investigazioni private in relazione alle normative vigenti; violenza di genere e contro minori; problematiche relative alla polizia sociale; ricerca, raccolta, analisi ed elaborazione dei dati ai fini di rilevazioni statistiche.”

Art. 3

1. L'articolo 8 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è così sostituito:

“Art. 8
(Uffici e Nuclei)

1. Gli Uffici ed i Nuclei sono le unità operative di base che assolvono ai compiti inerenti alle funzioni d'istituto, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi del Corpo.
2. Per esigenze organizzative possono essere accorpati.
3. Fanno capo ai Reparti e sono comandati da Marescialli o Brigadieri o Vice Brigadieri a seconda della rilevanza.”.

Art. 4

1. L'articolo 9 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 9
(Brigate)

1. Le Brigate sono unità operative di base che assolvono ai compiti inerenti alle funzioni d'istituto in definiti ambiti territoriali periferici.
2. Sono differentemente strutturate in rapporto alla loro estensione e rilevanza e, quali presidi essenziali per il controllo del territorio, costituiscono riferimento per i Reparti nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.
3. Sono coordinate dal Reparto Comando e sono comandate da Marescialli o Brigadieri o Vice Brigadieri a seconda della rilevanza.”.

Art. 5

1. L'articolo 10 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche è così sostituito:

“Art. 10
(Organigramma)

1. L'organico del Corpo della Gendarmeria è composta da:
 - a) Ufficiale Comandante;
 - b) 4 Ufficiali, preposti al Comando dei Reparti, di cui uno con funzione di Vice Comandante;
 - c) 8 Marescialli;
 - d) 16 Brigadieri;
 - e) Vice Brigadieri;
 - f) Appuntati;
 - g) Gendarmi;
 - h) Allievi Gendarmi;
 - i) Gendarmi Ausiliari.
2. Ad esclusione dell'Ufficiale Comandante, gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
3. Per Vice Brigadieri, Appuntati e Gendarmi non è previsto un limite di numero in organico.
4. Per esigenze di servizio, segnalate dal Comandante del Corpo, il Congresso di Stato, su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, può disporre l'aumento di personale mediante l'emissione di nuovi bandi di arruolamento di Allievi Gendarmi.
5. Dell'emissione del bando dovrà essere informato il Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

6. Il bando di concorso deve tenere conto di quanto sancito dal Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.59 nonché prevedere i seguenti requisiti, in aggiunta a quelli stabiliti dall'articolo 11 della Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche:

- a) possedere l'idoneità psichica e fisica al servizio prevista dall'art. 11 comma primo della Legge n. 15/1990 e dal Regolamento di Sanità Militare approvato con Regolamento del Congresso di Stato;
- b) non avere le incompatibilità previste dall'art. 8 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 59;
- c) non essere stato espulso da un Corpo di Polizia o Militare.

7. Per eccezionali esigenze della sicurezza e dell'ordine pubblico possono prestare servizio, alle dipendenze e a supporto del Corpo della Gendarmeria, previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Comando Superiore delle Milizie, i Militi arruolati nei Corpi Militari Volontari.

8. Il coordinamento e l'organizzazione dei servizi di sicurezza ed ordine pubblico spettano al Comando della Gendarmeria.

9. Il reclutamento del Gendarme Ausiliario, livello retributivo 4°, per temporanee esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, avviene a seguito di delibera del Congresso di Stato su richiesta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri che informa il Comando Superiore delle Milizie.

10. Dell'attivazione della procedura di selezione deve essere informato il Congresso Militare.

11. I Gendarmi Ausiliari sono selezionati sulla base della graduatoria formata da coloro che abbiano conseguito l'idoneità in esito al corso per Agenti di Polizia organizzato dal C.U.F.S. - Centro Universitario di Formazione sulla Sicurezza - istituito presso l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino o dal C.F.P. - Centro di Formazione Professionale di San Marino. In assenza di soggetti idonei, in via straordinaria, i Gendarmi Ausiliari possono essere selezionati all'interno degli arruolati nei Corpi Militari Volontari, tra coloro che abbiano maturato un'anzianità di servizio nei predetti Corpi pari ad almeno quattro anni continuativi e frequentato un corso di formazione nelle materie di ordine pubblico e sicurezza, nell'ambito delle attività formative per gli appartenenti ai Corpi Militari Volontari, tenendo conto altresì dell'esperienza acquisita e dello stato disciplinare.

12. Il Gendarme Ausiliario, inoltre, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza sammarinese, o residenza in territorio sammarinese e cittadinanza di paese nei confronti del quale esistano convenzioni che prevedano la reciprocità in casi analoghi ed in presenza dei requisiti previsti dalle citate convenzioni;
- b) diploma di maturità;
- c) età minima 18 anni, età massima 35 anni;
- d) nulla-osta del Congresso Militare, se appartenente ai Corpi Militari Volontari sammarinesi;
- e) non avere subito, con sentenza passata in giudicato, condanne penali per reato non colposo che comportino restrizione della libertà personale per tempo superiore ad un anno, ovvero che comportino per lo stesso spazio di tempo l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) avere il godimento dei diritti civili e politici;
- g) altezza non inferiore a m. 1,70 per gli uomini ovvero a 1,65 per le donne;
- h) visus non inferiore a 8/10 per entrambi gli occhi;
- i) possedere l'idoneità psichica e fisica al servizio prevista dall'art. 11 comma primo della Legge n. 15/1990 e dal Regolamento di Sanità Militare approvato con Regolamento del Congresso di Stato;
- j) essere in possesso delle patenti di guida "A" e "B".

13. Il Gendarme Ausiliario sarà arruolato per un periodo massimo di dodici mesi non rinnovabile. Dell'arruolamento, a procedura di selezione ultimata, dovrà essere data comunicazione al Congresso Militare per la presa d'atto.

14. Il Gendarme Ausiliario avrà diritto a partecipare a bandi di concorso pubblici per i Corpi di Polizia con i limiti previsti nei rispettivi bandi, tenendo conto che a parità di merito il servizio ausiliario svolto costituirà requisito di precedenza.

15. Qualora il Comandante del Corpo esprima valutazione negativa sotto il profilo disciplinare e di servizio prima del periodo massimo previsto, il Gendarme Ausiliario verrà dimesso d'ufficio con provvedimento motivato e con presa d'atto del Congresso Militare.

16. In via subordinata, per lo svolgimento delle funzioni di mera natura amministrativa svolte dal Corpo della Gendarmeria, su motivata richiesta del Comandante del Corpo, il Segretario di Stato per gli Affari Esteri propone al Congresso di Stato di disporre con propria delibera il distacco amministrativo di specifiche figure del Settore Pubblico Allargato attivando le procedure previste dalle normative vigenti.”.

Art. 6

1. L'articolo 13 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è così sostituito:

“Art. 13 (Ufficiale Comandante)

1. L'arruolamento dell'Ufficiale Comandante del Corpo della Gendarmeria, in breve Comandante, in possesso di laurea in discipline giuridiche o specializzazioni affini, o titoli equipollenti conseguiti presso Accademie Militari o Scuole di Polizia, valutato il curriculum vitae, la professionalità e la specializzazione del candidato, avviene per chiamata da parte del Consiglio Grande e Generale su proposta del Congresso di Stato che, sentito il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, ne attribuisce il grado, con presa d'atto del Congresso Militare.

2. Trascorso il periodo di prova di un anno, con esito favorevole espresso dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri, l'Ufficiale Comandante è soggetto a rafferme quinquennali.

3. L'Ufficiale Comandante risponde al Segretario di Stato per gli Affari Esteri rispetto agli indirizzi ricevuti, nonché ai Segretari di Stato specificatamente competenti per gli indirizzi previsti dalle leggi che attribuiscono funzioni speciali al Corpo della Gendarmeria.

4. L'Ufficiale Comandante nell'esercizio delle proprie funzioni è pubblico ufficiale e non riveste la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

5. Oltre a quanto specificato nel presente Decreto, l'Ufficiale Comandante, personalmente o delegando ove consentito, dirige, organizza e coordina l'attività del Corpo, con tutti i compiti ad esso demandati, e:

- a) esercita tutte le ulteriori funzioni previste dalle Leggi vigenti;
- b) rappresenta il Corpo ad ogni livello;
- c) emana le direttive e vigila sull'espletamento dei servizi conformemente alle finalità del Corpo;
- d) nel rispetto delle linee generali adottate dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia, coordina i servizi del Corpo con quelli degli altri Corpi di Polizia nonché di Uffici della PA, Enti od Aziende dello Stato sulla base di quanto stabilito dalle normative vigenti;
- e) nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge 11 giugno 2014 n. 89, assicura e promuove la più ampia assistenza all'UCN-INTERPOL ai fini di una pronta risposta alle esigenze di cooperazione internazionale tecnico-operativa di polizia;
- f) mantiene i rapporti con la Magistratura;
- g) propone sanzioni disciplinari o ricompense militari per i militari del Corpo in conformità a quanto previsto dal Regolamento Organico e di Disciplina Militare – Legge 26 novembre 1990 n. 15 e successive modifiche;
- h) in ossequio a quanto sancito dall'articolo 5 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n.59 e nel rispetto delle linee generali adottate dal Consiglio di Dipartimento del Dipartimento di Polizia,

fissa gli obiettivi didattici e scientifici dell'attività di formazione ed aggiornamento professionale del personale dipendente;

- i) promuove e definisce le metodologie per la prevenzione della corruzione all'interno del Corpo in coerenza con gli indirizzi, i programmi e la normativa di carattere nazionale e internazionale vigenti in materia;
- j) definisce criteri, procedure ed altri interventi organizzativi idonei a prevenire ogni forma di corruzione;
- k) predispone il Regolamento interno di cui all'art. 28 della Legge 12 novembre 1987 n.131.

6. L'Ufficiale Comandante, valutando le esigenze operative ed i carichi di lavoro, istituisce o modifica Uffici, Nuclei e Brigate e ne definisce attribuzioni e consistenza organica con propria determinazione, dandone comunicazione al Segretario di Stato per gli Affari Esteri e al Congresso Militare.

7. Il Comandante definisce attribuzioni e consistenza organica dei reparti, valutando le esigenze operative ed i carichi di lavoro.”.

Art. 7

1. Dopo l'articolo 13 della Legge 12 novembre 1987 n.131 è introdotto il seguente articolo 13-bis:

“Art. 13-bis (Ufficiali)

1. Gli Ufficiali esercitano le competenze stabilite dalla legislazione vigente nonché quelle attribuite dal Comandante.

2. Inoltre:

- a) svolgono funzioni di comando, di direzione, di coordinamento e di controllo dei Reparti alle loro dipendenze;
- b) adottano gli atti ed i provvedimenti di pertinenza e sono responsabili dell'attività svolta dal Reparto e dei relativi risultati;
- c) nell'esercizio delle loro funzioni applicano i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Comandante e sono responsabili dei progetti e delle gestioni loro attribuite;
- d) al fine di assicurare la funzionalità del servizio per il conseguimento degli obiettivi istituzionali, provvedono alla gestione ed all'impiego delle risorse assegnate secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
- e) formulano proposte ed esprimono pareri al Comandante;
- f) pianificano l'attività di formazione e di aggiornamento professionale del personale, sulla base degli obiettivi fissati dal Comandante;
- g) interagiscono proficuamente con i pari grado, al fine di coordinare le attività e razionalizzare le risorse.

3. Il reclutamento nella Gendarmeria quale Ufficiale, livello 8°, per esigenze di servizio segnalate dal Comandante del Corpo, avviene a seguito di bando di concorso emesso dal Consiglio Grande e Generale su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri.

4. Dell'emissione del bando deve essere informato il Congresso Militare per gli adempimenti di competenza.

5. Il bando di concorso per Ufficiale deve tenere conto di quanto sancito dal Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 59 nonché prevedere i sotto specificati requisiti:

- a) laurea di vecchio ordinamento, ovvero laurea magistrale, ovvero laurea specialistica, o titoli equipollenti conseguiti presso Accademie Militari o Scuole di Polizia;

- b) possedere l'idoneità psichica e fisica al servizio prevista dall'articolo 11, comma primo, della Legge n. 15/1990 e dal Regolamento di Sanità Militare approvato con Regolamento del Congresso di Stato;
 - c) non avere le incompatibilità previste dall'articolo 8 del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 59;
 - d) non essere stato espulso da un Corpo di Polizia o militare.
6. A parità di merito l'appartenenza al Corpo della Gendarmeria costituisce requisito di precedenza.
7. Gli idonei hanno l'obbligo di frequentare un corso teorico-pratico.
8. Trascorso il periodo di prova di un anno con esito favorevole, il Comandante del Corpo ne dà comunicazione al Congresso Militare per la presa d'atto nonché al Congresso di Stato per il definitivo arruolamento dell'Ufficiale, con il grado di Tenente, mediante presa d'atto del Consiglio Grande e Generale.
9. Qualora il Comandante esprima valutazione sfavorevole sul periodo di prova con comunicazione motivata al Segretario di Stato per gli Affari Esteri, l'Ufficiale viene dimesso d'ufficio con delibera del Congresso di Stato.
10. L'Ufficiale assunto in prova e dimesso ha diritto alla liquidazione pari ad una mensilità di stipendio per ogni anno di servizio, frazionabile in dodicesimi per il periodo di servizio prestato.
11. L'Ufficiale Vice Comandante, scelto tra gli Ufficiali del Corpo, è nominato con Delibera del Congresso di Stato su proposta del Segretario di Stato per gli Affari Esteri valutando i riferimenti del Comandante.
12. Oltre alle mansioni di Comandante del Reparto, l'Ufficiale Vice Comandante esercita le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del Comandante e lo coadiuva assolvendo le funzioni ed i compiti delegati.
13. L'incarico di Ufficiale Vice Comandante ha durata triennale rinnovabile secondo le modalità del punto 11.”.

Art. 8

1. Dopo l'articolo 15 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è introdotto il seguente articolo 15-bis:

“Art. 15-bis

(Controlli dei requisiti attitudinali, professionali e di integrità)

1. Il Comandante redige annualmente una scheda per la valutazione dei requisiti attitudinali, professionali e di integrità di tutti i militari del Corpo, ai sensi del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 59.
2. Per la valutazione di Marescialli, Brigadieri, Vice Brigadieri, Appuntati, Gendarmi, Allievi Gendarmi e Gendarmi Ausiliari, il Comandante si avvale dei riferimenti degli Ufficiali a capo dei Reparti dai quali dipendono i militari.
3. La scheda di valutazione, predisposta dal Comandante secondo criteri oggettivi precisati nel Regolamento di cui all'art. 28 della Legge 12 novembre 1987 n. 131, esprime i seguenti gradi di giudizio, che costituiscono uno dei parametri utili ai fini della progressione di carriera:
- a) eccellente;
 - b) ottimo;
 - c) buono;
 - d) sufficiente;
 - e) insufficiente.”.

Art. 9

1. Dopo l'articolo 15-bis della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è introdotto il seguente articolo 15-ter:

“Art. 15-ter (Tessera e distintivo di riconoscimento)

1. Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria sono muniti di tessera di riconoscimento che ne certifica l'appartenenza professionale, l'identità ed il grado.
2. Le tessere di riconoscimento sono predisposte secondo requisiti tecnici determinati dal Comandante ed approvati dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
3. La tessera dell'Ufficiale Comandante è firmata dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri.
4. Le tessere di riconoscimento del restante personale del Corpo sono firmate dal Comandante.
5. La tessera deve sempre essere esibita in caso di richiesta ovvero nel caso in cui se ne presenti la necessità in occasione dello svolgimento del servizio in abiti civili.
6. Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria nello svolgimento del servizio in uniforme espongono il distintivo della Gendarmeria recante un numero progressivo che è personale ed identificativo delle generalità del militare.”.

Art. 10

1. Dopo l'articolo 15-ter della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è introdotto il seguente articolo 15-quater:

“Art. 15-quater (Controlli amministrativi)

1. I militari del Corpo della Gendarmeria hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni amministrative e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni previste dalle Leggi, dai Regolamenti e dalle Autorità.”.

Art. 11

1. Dopo l'articolo 15-quater della Legge 12 novembre 1987 n. 131 è introdotto il seguente articolo 15-quinquies:

“Art. 15-quinquies (Armi in dotazione)

1. Gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria portano l'armamento di cui all'articolo 5, punto 2, della Legge 12 novembre 1987 e successive modifiche, nei casi e con i limiti e le prescrizioni previsti da apposito Regolamento da approvarsi con Decreto Reggenziale.
2. L'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo della Gendarmeria è consentito nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 41 e 42 del Codice Penale.”.

Art. 12

(Disposizioni finali e transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13-bis della Legge 12 novembre 1987 n. 131, sono promossi ad Ufficiali, con il grado di Tenente, i militari che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - legge ricoprono incarichi di servizio effettivo da almeno tre anni presso il Corpo della Gendarmeria con il grado di Maresciallo, che abbiano frequentato con profitto il Corso di Formazione per Ufficiali tenuto dal Comando Superiore delle Milizie e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 15 della Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche, sono promossi al grado di Maresciallo i militari che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - legge prestino servizio effettivo presso il Corpo della Gendarmeria con il grado di Brigadiere e che non abbiano subito provvedimenti disciplinari ostativi.

2-bis. I Tenenti ed i Marescialli di cui ai precedenti commi 1 e 2 hanno l'obbligo di frequentare un corso di addestramento erogato da qualificate risorse formative sammarinesi o estere opportunamente individuate dal Comandante previa autorizzazione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, al termine del quale il Comandante redige scheda valutativa atta a confermare l'idoneità dei militari.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 23 marzo 2017/1716 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marino Riccardi – Fabio Berardi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti